

# COMUNE DI CASTELLI

(Provincia di Teramo)

Sede Villaggio Artigiano, snc CAP 64041 Tel 0861979142 Fax 0861979225 CF 00179510672

pec: [comunicastelli@pec.it](mailto:comunicastelli@pec.it)

Ord. N° 8

Castelli li 19/04/2019

**OGGETTO:** DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO, E SOSTA SU STRADE E VIE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO PER LE PROSSIME FESTIVITA'

## IL SINDACO

**IN CONSIDERAZIONE** delle prossime festività della S. Pasqua, del 25 Aprile e del 1 Maggio 2019, caratterizzate da cerimonie e da altre attività di forte richiamo con la consueta affluenza di persone e incremento di flusso turistico;

**RITENUTO** opportuno, per una maggiore fluidità della circolazione di veicoli e pedoni, provvedimenti in merito nella zona interessata;

**RILEVATO CHE** le vie e gli spazi pubblici interessati allo scopo risultano essere individuati in:

- Via S. Antoniano
- Via F. Barnabei
- Piazza Roma

**VISTI** gli artt. N. 5 - 6 - 7 del "Nuovo Codice della Strada" D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione" e successive modifiche ed integrazioni;

## ORDINA

1) Di istituire dalle ore 20:00 del 19/04/2019 alle ore 24,00 del 05/05/2019, la chiusura al traffico e divieto di sosta ambo i lati, sulle seguenti vie del centro storico:

- Via S. Antoniano
- Via F. Barnabei
- Piazza Roma

2) I divieti di cui sopra saranno resi noti alla cittadinanza mediante l'apposizione di idonea segnaletica mobile;

3) E' consentito esclusivamente

- Il transito ai titolari di rimesse e garage dislocati negli immobili che insistono su tali vie;
- Il transito e la sosta (esclusivamente su Via Barnabei) dei residenti e dimoranti nelle Vie e negli spazi di cui sopra, appositamente autorizzati;
- Il transito e la sosta temporanea, per la durata max di 30 minuti per il carico e scarico merci debitamente autorizzati;

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori;

2. Si informa la cittadinanza della presente ordinanza, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

L'Ufficio Tecnico e gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Gli agenti del Corpo di P.M. o comunque addetti ai servizi di polizia stradale potranno adottare, in caso di necessità, ulteriori provvedimenti di viabilità, interdizioni o deviazioni della circolazione veicolare e pedonale ritenuti necessari.

In qualsiasi caso gli utenti sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale e le indicazioni degli Agenti preposti alla regolamentazione del traffico.



IL SINDACO

SECA Rinaldo